

6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 292.919.802.

ART. 4.

*(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali).*

1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK).

2. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

3. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM.

4. È autorizzata fino al 30 giugno 2004, la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*.

5. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 7.282.927.

ART. 5.

*(Rinvii normativi).*

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

ART. 6.

*(Trattamento assicurativo).*

1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato nell'ambito della missione di cui all'articolo 1 per il servizio di protezione e sicurezza alle dipendenze della delegazione diplomatica speciale è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

2. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 9.257.

ART. 7.

*(Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali).*

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

ART. 8.

*(Indennità di missione).*

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e 4, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e

continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 3, comma 4, e 4, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 4, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, riguardanti la misura dell'indennità di missione da corrispondere al personale impiegato nella missione di cui all'articolo 3, comma 4, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 752.060.

#### ART. 9.

*(Disposizioni in materia contabile).*

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del de-

creto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15.

#### ART. 10.

*(Compagnia di fanteria rumena).*

1. È autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 3, comma 1, la spesa di euro 714.816 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

#### ART. 11.

*(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi).*

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

## ART. 12.

*(Disposizioni in materia penale).*

1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa, per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 3, commi 1, 4, e 5, 4, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

## ART. 13.

*(Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri).*

1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, per l'anno 2004, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e all'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed entro il limite di spesa di euro 23.150.063 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere

richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto per i volontari in ferma breve e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2003 non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, per euro 13.975.837, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2004, dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e, per euro 9.174.226, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2004, dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

## CAPO III

## DISPOSIZIONI FINALI

## ART. 14.

*(Disposizioni di convalida).*

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente decreto, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

## ART. 15.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento, escluso l'articolo 13, pari complessivamente a euro 527.488.396,00 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 16.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 4725 – Sezione 5)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

*All'articolo 1, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2004 ».*

*Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:*

« ART. 1-bis. – *(Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul).* – 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: “alla data dell'evento”, sono inserite le seguenti: “, nonché il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste” ».

*All'articolo 2, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2004 ».*

*All'articolo 3:*

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. È differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42 »;

*al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2004 ».*

*All'articolo 4:*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. È differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42 »;

*al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2004 ».*

*All'articolo 6, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2004 ».*

*All'articolo 8, al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: « di cui all'articolo 3, comma 4, » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »; al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2004 ».*

*All'articolo 9, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente decreto ».*

*Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:*

« ART. 9-bis. — (Cessione di materiali e sostegno logistico). — 1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate e Forze di polizia irachene materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.

2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 2.122.490 euro per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di 815.615 euro per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate e Forze di polizia irachene ».

*All'articolo 12, al comma 2, le parole:* « sentito il Ministro della difesa, per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate » *sono sostituite dalle seguenti:* « e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate ».

*All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole:* « all'articolo 34 » *sono inserite le seguenti:* « , comma 8, ».

*Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 13-bis. — (Forze di completamento). — 1. Per le esigenze connesse con le operazioni militari internazionali di cui al presente decreto, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità nonché la loro alimentazione, nell'anno 2004 possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale

personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.

3. Ai militari delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.

4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti di contingenti a tal fine determinati, per l'anno 2004, dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

5. Con decreto del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento entro il limite massimo di cui al comma 1, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.

ART. 13-ter. — (Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria). — 1. È autorizzata la spesa di euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle operazioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute ».

*All'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, esclusi gli ar-

ticoli 1-*bis* e 13, pari complessivamente a 531.601.831 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ».

#### (A.C. 4725 – Sezione 6)

### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

#### CAPO I

#### MISSIONE UMANITARIA E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. (*Militari di leva e di carriera caduti o infortunati durante il servizio o nelle missioni internazionali*). – 1. L'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari e gli agenti in servizio di leva, in ferma annuale, in ferma pluriennale, in ferma breve, in ferma prefissata ovvero trattenuti o raffermati o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, i sergenti di complemento, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i quali subiscano, per causa di servizio o durante il periodo di servizio, un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ».

2. All'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. I benefici di cui al presente articolo si applicano a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge, ed i relativi benefici hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1974, in analogia con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia ».

3. All'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« 3. Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1, deceduti durante il periodo di servizio, che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento o che abbiano beneficiato di un risarcimento inferiore, è corrisposto, a domanda degli aventi diritto, uno speciale indennizzo. L'indennizzo è pari a 50 mila euro, comprensivo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, per coloro che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento, e pari alla cifra residua per coloro che abbiano beneficiato di risarcimenti inferiori. Tali benefici decorrono dal 1° gennaio 1969, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 280 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. Ai destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo è attribuito, ove più favorevole rispetto al trattamento di pensione in godimento, il trattamento di pensione di cui all'articolo 3, da liquidare con i criteri e le modalità ivi previsti ».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli conviventi ed a carico, qualora

unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nell'espletamento dell'attività di servizio.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.500.000 euro nel triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**01. 052.** Ruzzante, Minniti, Molinari, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. (*Tutela sanitaria del personale militare*). — 1. Nell'ambito delle competenze affidate dalla vigente normativa ai nuclei di medicina del lavoro della sanità militare, è sistematicamente attuata una particolare attività di tutela della salute del personale militare impiegato o da impiegare in missioni internazionali.

2. Il Ministro della difesa emana annualmente una direttiva al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti al personale, nelle varie condizioni di impiego operativo con particolare riguardo alle missioni internazionali, dal contatto o dalla esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un « Fondo speciale per la tutela della salute », al quale, per l'anno 2004, sono assegnati 50 milioni di euro destinati a potenziare le attività di tutela sanitaria del personale, anche predisponendo apposite convenzioni per operare congiuntamente con centri ricerche qualificati e con le università pubbliche e per sostenere economicamente il personale

colpito da patologie presumibilmente derivanti dalle condizioni indicate al comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**01. 053.** Ruzzante, Molinari, Minniti, Calzolaio, Spini, Giovanni Bianchi, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Tanoni, Sereni, Angioni, Lumia, Santino Loddo, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. — 1. Al decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « attività degli organismi internazionali », sono aggiunte le seguenti: « facenti capo all'Organizzazione delle Nazioni Unite e limitatamente alla necessità della programmazione degli interventi umanitari e di cooperazione, »;

b) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: « appalti pubblici di servizi », sono aggiunte le seguenti: « , qualora la spesa del singolo intervento non superi i 300 mila euro, »;

c) all'articolo 3, il comma 4 è soppresso;

d) all'articolo 4, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente: « 3-*ter*. In ordine alle procedure da attivare ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, e del comma 3 del presente articolo è comunque garantito il rispetto del principio comunitario di trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici ».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , come modificato dalla legge di conversione del presente decreto.*

**01. 01.** Calzolaio, Spini, Minniti, Cima, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante.

ART. 1.

*(Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq).*

*Sopprimerlo.*

**1. 1.** Rizzo, Armando Cossutta, Vertone.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. È disposto il rientro in Italia con decorrenza immediata dei contingenti militari di stanza a Nassirya, relativi alla missione di cui al decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

**1. 2.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia, Pisapia, Pisa, Folena, Cento, Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Rizzo.

*Al comma 1, sostituire la parola: umanitaria con le seguenti: politico-diplomatica.*

*Conseguentemente:*

*alla rubrica, sostituire la parola: umanitaria con le seguenti: politico-diplomatica;*

*al titolo del Capo I, sostituire la parola: umanitaria con le seguenti: politico-diplomatica.*

**1. 3.** Spini, Calzolaio, Minniti, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melan-

dri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante.

*Al comma 1, dopo la parola: umanitaria aggiungere le seguenti: , politico-diplomatica.*

**1. 4.** Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Boato, Lion, Zanella.

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 5.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. L'organizzazione della missione politico-diplomatica in Iraq è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i seguenti criteri:

a) individuazione delle linee generali per l'attuazione degli interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 219; previsione che gli stessi interventi siano commissionati dal Ministero degli affari esteri in base alle disposizioni e alle modalità decise dall'organismo di cui sopra, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di cui al presente articolo;

b) definizione delle modalità di raccordo con le autorità civili e le strutture amministrative locali e di governo;

c) previsione di un organismo di coordinamento della missione, con il compito di attuare gli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito dalla legge 1° agosto

2003, n. 219, presieduto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, scelto tra il personale del Ministero con comprovata professionalità nel campo della cooperazione internazionale;

d) nell'ambito dell'organismo di cui alla lettera a), previsione della partecipazione di tre rappresentanti delle organizzazioni non governative italiane indicati dall'organismo di coordinamento di queste ultime, di un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, del comandante del contingente militare in servizio in Iraq, di un rappresentante della Croce rossa italiana, di un esperto in conservazione dei beni culturali indicato dal Ministero dei beni e della attività culturali;

e) previsione che l'organismo di cui alla lettera a) sia inserito temporaneamente nella struttura di cui agli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri.

2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**1. 6.** Calzolaio, Giovanni Bianchi, Spini, Minniti, Molinari, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Santino Adamo Loddo, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Tanoni.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* , ferma restando la completa autonomia dell'attività delle organizzazioni non governative.

**1. 7.** Crucianelli, Giovanni Bianchi, Calzolaio, Spini, Molinari, Minniti, Cima, Cabras, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il Ministro degli esteri e il Ministro delle attività produttive riferiscono trimestralmente alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività disposte dal presente articolo.

**1. 8.** Spini, Giovanni Bianchi, Calzolaio, Molinari, Minniti, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Santino Adamo Loddo, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Tanoni.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il Ministro degli esteri e il Ministro delle attività produttive riferiscono quadrimestralmente alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività disposte dal presente articolo.

**1. 50.** Pisa, Spini, Giovanni Bianchi, Calzolaio, Molinari, Minniti, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Santino Adamo Loddo, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Rotundo, Ruzzante, Tanoni.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, il personale italiano opera autonomamente dalle Forze armate dei paesi occupanti di cui alla risoluzione 1511 del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

**1. 9.** Folena, Calzolaio, Spini, Minniti, Cima, Cabras, Crucianelli, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante.

*Sopprimere il comma 3.*

**1. 10.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spina, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

**3-bis.** Alle agenzie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che finanziano progetti umanitari, di sviluppo, di conservazione dei beni culturali, realizzati dalle organizzazioni non governative in Iraq, è destinata la somma complessiva di 150 milioni di euro in ragione d'anno, per nuovi progetti o il potenziamento di progetti già operanti. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, ripartisce la spesa tra le diverse agenzie, dando priorità agli interventi di carattere sanitario, alimentare, scolastico-educativo e culturale.

**3-ter.** Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma **3-bis** si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**1. 11.** Spini, Molinari, Calzolaio, Minniti, Santino Adamo Loddo, Cima, Cabras, Giovanni Bianchi, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Tanoni, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante.

#### ART. 1-bis.

*(Disposizione in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nasiriyah e di Istanbul).*

*Al comma 1, sostituire le parole: « , nei limiti delle risorse ivi previste » con le seguenti: « . Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ».*

**1-bis. 50.** Grandi.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-ter.** *(Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)* – 1. Al fine di

determinare condizioni di equivalente attenzione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, relativa al riconoscimento di borse di studio scolastiche e universitarie, nonché di accesso a servizi formativi a vario titolo, agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, è incrementata nella misura di 250 mila euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1-bis. 01.** Molinari, Ruzzante, Calzolaio, Spini, Minniti, Santino Adamo Loddo, Cima, Cabras, Crucianelli, Folena, Giovanni Bianchi, Fumagalli, Tanoni, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-ter.** *(Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)* – 1. Al fine di determinare condizioni di equivalente attenzione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, relativa al riconoscimento di borse di studio scolastiche e universitarie, agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, è incrementata nella misura di 250 mila euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del-

l'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1-bis. 02.** Ruzzante, Molinari, Calzolaio, Spini, Minniti, Santino Adamo Loddo, Cima, Cabras, Crucianelli, Folena, Giovanni Bianchi, Fumagalli, Tanoni, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. L'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Le attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della difesa, secondo i seguenti criteri:

a) il decreto istituisce un organismo di coordinamento della missione, con il compito di attuare gli interventi di cui all'articolo 1, presieduto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, scelto tra il personale del Ministero con comprovata professionalità nel campo della cooperazione internazionale; l'organismo di coordinamento è altresì composto da tre rappresentanti delle organizzazioni non governative italiane indicati dall'organismo di coordinamento di queste ultime, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, dal comandante del contingente militare in servizio in Iraq, da un rappresentante della Croce rossa italiana, da un esperto in conservazione dei beni culturali, indicato dal Mi-

nistero dei beni culturali e ambientali; la nomina dell'organismo di coordinamento è effettuata nel medesimo decreto ed è inserita temporaneamente nella struttura di cui agli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

b) il decreto prevede le linee generali per l'attuazione delle azioni nei campi di cui all'articolo 1, comma 2, ed il raccordo con le autorità civili e le strutture amministrative locali e di governo ».

**1-bis. 050.** Crucianelli.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Al decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, prima del comma 1 dell'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« 01. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono commissionati dal Ministero degli affari esteri, in base alle disposizioni ed alle modalità decise dall'organismo di cui all'articolo 2, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di cui al presente articolo ».

**1-bis. 051.** Fumagalli.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Al decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « personale militare in Iraq » aggiungere le seguenti: « , che opera autonomamente dalle Forze armate dei paesi occupanti di cui alle risoluzioni 1483 e 1511 del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle nazioni unite, fino all'istituzione di una missione di sicurezza autorizzata dalle Nazioni unite ».

**1-bis. 052.** Calzolaio.

## CAPO II

## PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI

## ART. 2.

*(Termine relativo alla partecipazione militare italiana all'operazione internazionale in Iraq).*

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 15, sostituire le parole: euro 531.601.831 con le seguenti: euro 318.471.312.*

**2. 4.** Violante, Castagnetti, Boato, Rizzo, Intini, Zanella, Calzolaio, Spini, Minniti, Molinari, Cima, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Tannoni, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzante, Santino Adamo Loddo, Pecoraro Scanio.

*Sopprimerlo.*

**\*2. 1.** Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Boato, Lion, Zanella.

*Sopprimerlo.*

**\*2. 50.** Rizzo, Armando Cossutta, Vertone.

*Sopprimerlo.*

**\*2. 51.** Folena, Grandi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il Ministro della difesa dispone il graduale rientro dei militari italiani e dei Carabinieri impegnati in Iraq entro il 31 marzo 2004.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: euro 209.017.084 con le seguenti: euro 105.000.000.*

**2. 58.** Grandi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. È disposto il rientro in Italia con decorrenza immediata dei contingenti militari di stanza a Nassirya, relativi alla missione di cui al decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

**2. 6.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spina, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia, Pisapia, Pisa, Folena, Cento, Cima, Zanella, Pecoraro Scanio.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2004 con le seguenti: 9 marzo 2004.*

**2. 7.** Folena, Calzolaio, Fumagalli, Melandri, Pisa, Pinotti, Crucianelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2004 con le seguenti: 12 marzo 2004.*

**2. 52.** Folena.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2004 con le seguenti: 31 marzo 2004.*

**2. 53.** Melandri, Grandi.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2004 con le seguenti: 10 aprile 2004.*

**2. 54.** Mussi.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2004 con le seguenti: 20 aprile 2004.*

**2. 55.** Pisa.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 30 giugno 2004 *con le seguenti:* 30 aprile 2004.

**2. 56.** Lolli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 30 giugno 2004 *con le seguenti:* 10 maggio 2004.

**2. 57.** Sciacca.

*Sopprimere il comma 2.*

**2. 8.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

#### ART. 3.

*(Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali).*

*Sopprimerlo.*

**3. 1.** Rizzo, Armando Cossutta, Vertone.

*Ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sostituire le parole:* 30 giugno 2004 *con le seguenti:* 31 dicembre 2004.

*Conseguentemente:*

*al comma 6, sostituire le parole:* di euro 292.919.802 *con le seguenti:* di euro 585.838.604;

*aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**3. 2.** Angioni, Molinari, Calzolaio, Spini, Santino Adamo Loddo, Minniti, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melan-

dri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzante, Tanoni.

*Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d) ed f).*

**3. 3.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*3. 4.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*3. 5.** Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Boato, Lion, Zanella.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*3. 7.** Vigni, Fumagalli, Folena, Calzolaio, Melandri, Pisa, Pinotti, Crucianelli.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 30 giugno 2004, *con le seguenti:* 20 marzo 2004.

**3. 8.** Buffo, Crucianelli, Folena, Calzolaio, Fumagalli, Melandri, Pisa.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 30 giugno 2004, *con le seguenti:* 31 marzo 2004.

**3. 54.** Bielli.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 30 giugno 2004, *con le seguenti:* 10 aprile 2004.

**3. 53.** Melandri.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 30 giugno 2004, *con le seguenti:* 20 aprile 2004.

**3. 52.** Crucianelli.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 30 giugno 2004, *con le seguenti:* 30 aprile 2004.

**3. 51.** Calzolaio.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 30 giugno 2004, *con le seguenti:* 10 maggio 2004.

**3. 50.** Fumagalli.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* all'operazione internazionale *fino alla fine del comma con le seguenti:* alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour*.

**3. 9.** Pisa, Calzolaio, Spini, Minniti, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Grandi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il personale militare e civile italiano che partecipi all'operazione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* ad essa collegate è posto a disposizione dell'operazione internazionale *International Security Assistance Force - ISAF*, previ accordi con i responsabili di quest'ultima operazione. Sono fatti salvi gli effetti della partecipazione del personale all'operazione *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**3. 10.** Minniti, Calzolaio, Spini, Cima, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante.

*Sopprimere il comma 3.*

**3. 11.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il personale militare e civile impegnato nelle missioni *Enduring Freedom*, *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour*, viene posto a disposizione dell'operazione internazionale di cui al presente comma.

**3. 55.** Pisa.

*Sopprimere il comma 4.*

**3. 12.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

*Sopprimere il comma 5.*

**3. 13.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, conduce un'indagine sanitaria su tutti i militari inviati in missione per operazioni internazionali dal 1990.

*5-ter.* Il Ministro della difesa, con uno o più decreti ministeriali, dispone l'erogazione di contributi, a carico di Difeassist, a favore delle famiglie di militari che risultino affetti o deceduti per linfoma di Hodgkin o altre forme tumorali associabili a contaminazione da uranio impoverito o da altri agenti cancerogeni.

*5-quater.* All'onere derivante dall'attuazione dei commi *5-bis* e *5-ter*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2004, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

*5-quinquies.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**3. 14.** Calzolaio, Molinari, Spini, Tanoni, Minniti, Cima, Giovanni Bianchi, Labate, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Santino Adamo Loddo.

*Al comma 6, sostituire le parole: euro 292.019.802 con le seguenti: euro 109.844.900.*

**3. 15.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-bis.**

1. Al personale impiegato o da impiegare in missioni internazionali e in situazioni operative, nelle quali è presumibile un rischio di contaminazione da radiazioni o da sostanze gravemente patogene, è fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni, di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto, l'inalazione e l'ingestione di sostanze chimiche o radioattive prodotte da uranio impoverito o altri agenti o sostanze nocive.

2. Al personale di cui al comma 1 sono impartite adeguate istruzioni per l'uso degli strumenti di cui al predetto comma.

3. Il ministro della salute, di concerto con i ministri della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e degli affari esteri, promuove ricerche epidemiologiche e indagini scientifiche riguardanti lo stato sanitario dei militari e del personale civile

dei contingenti impiegati nelle missioni di cui al comma 1, nonché gli effetti derivanti dall'impiego di proiettili all'uranio impoverito o altri agenti patogeni.

4. Al personale civile e militare che, a seguito delle indagini predisposte ai sensi del comma 3, risulti affetto da patologie potenzialmente connesse alla contaminazione da uranio impoverito, sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale", iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3. 050.** *(nuova formulazione)* Pinotti, Molinari, Cima, Calzolaio, Giovanni Bianchi, Spini, Minniti, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Tanoni, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Santino Adamo Loddo.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-bis.**

1. Al personale impiegato nelle missioni militari all'estero è fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto, l'inalazione e l'ingestione di sostanze chimiche o radioattive prodotte da uranio impoverito o altri agenti o sostanze nocive.

2. Il ministro della salute; di concerto con i ministri della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e degli affari esteri, promuove ricerche epidemiologiche e indagini scientifiche riguardanti lo stato sanitario dei militari e del personale civile dei contingenti impiegati nelle missioni di cui al comma 1.

3. Al personale civile e militare che a seguito delle indagini predisposte ai sensi del comma 3 risulti affetto da patologie connesse alla contaminazione da uranio impoverito, sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**3. 02.** *(nuova formulazione)* Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spezia, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia, Pisapia.

#### ART. 4.

*(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali).*

*Sopprimerlo.*

**4. 1.** Rizzo, Armando Cossutta, Vertone.

*Ai commi 1, 2, 3 e 4, sostituire le parole: 30 giugno 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2004.*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: euro 7.282.927 con le seguenti: euro 14.565.854. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.*

**4. 2.** Pinotti, Calzolaio, Spini, Molinari, Minniti, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Tanoni, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Santino Adamo Loddo.

*Al comma 1, dopo le parole: alla missione aggiungere le seguenti: di pace.*

**4. 50.** Bielli.

*Sopprimere il comma 2.*

**4. 3.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

*Sopprimere il comma 3.*

**4. 4.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

*Sopprimere il comma 4.*

**4. 5.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio collabora con il Comitato di valutazione post-bellica dell'UNEP. D'intesa con i Ministri della salute, della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro degli affari esteri promuove un'iniziativa internazionale per il monitoraggio, la bonifica e la messa in sicurezza delle aree colpite da armamenti ad uranio impoverito e per lo studio e l'informazione sugli effetti dell'utilizzo di armamenti ad uranio impoverito sui contingenti militari italiani che sono stati chiamati a operare in tali aree.

*4-ter.* Per le finalità di cui al comma 4-bis si tiene conto anche dei dati raccolti dalle commissioni istituite dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

*4-quater.* All'onere derivante dall'applicazione del comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004 2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e